

ORIGINALE



COPIA

COMUNE DI SANTA ELISABETTA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	OGGETTO
N 5 Del Registro Data 15/02/2018	Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 19.30 e seguenti, nell'Aula consiliare della Residenza Municipale, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, nelle persone dei Signori:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
GAZIANO LIBORIO	X		FRAGAPANE ERIKA		X
IACONO GIOVANNA	X		FRAGAPANE GIOVANNI	X	
SICURELLO MARIA AURORA	X		RIZZO RAIMONDO		X
MILIOTO GIROLAMO	X		SACCO FRANCESCA		X
MILITELLO EMILIO	X		CATALANO MARIA ROSARIA		X
GRECO CALOGERO	X		RIZZO ELEONORA		X
			NUMERO PRES/ASS	7	5

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l'**Avv.to Liborio Gaziano**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 il Segretario del Comune **Dott.ssa Roberta Marotta**.

Partecipa, altresì, alla seduta, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della l.r. 26 agosto 1992, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, IL Sindaco Arch. Domenico Gueli, il Vice Sindaco Iacono Giovanna e gli Assessori Di Trapani Gaetano e Parrino Maria Sandra.

Si da atto che sono presenti in aula e il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Salvatore Alesci e il Responsabile dell'Area Affari Generali e personale Sig. Salvatore Albanese.

Si passa alla trattazione del punto iscritto all'O.d.G. concernente l'oggetto.

Il Presidente da atto del parere favorevole reso dal revisore dei conti

Relazione sulla proposta in trattazione il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Salvatore Alesci, nonostante il proponente sia il Responsabile degli Affari Generali e Personale Sig. Salvatore Albanese.

Lo stesso illustra la tematica dal punto di vista tecnico-contabile. Fa anche riferimento all'area mercatale.

Interviene sul punto in discussione l'Assessore Di Trapani Gaetano che ringrazia gli Uffici per la collaborazione garantita ed in particolare il Sig. Albanese, il Dott. Alesci e l'Arch. Gueli.

Manifesta la sua soddisfazione per il lavoro garantito e precisa che è stata quasi una sfida regolamentare le materie dell'area mercatale e quella dell'occupazione del suolo pubblico.

Evidenzia che la regolamentazione avrà rifuenze anche in materia di sicurezza e degli impatti positivi sul territorio.

Si dichiara motivato per l'intrapreso percorso di revisione dei regolamenti.

Poiché nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, si passa alla votazione della Proposta predisposta dal Responsabile degli Affari Generali concernente: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche".

La votazione segue a scrutinio palese, per alzata di mano, dando il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 7 – Votanti n.7 – Favorevoli n. 7 – Contrari n.0 – Astenuti n.0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile degli Affari Generali concernente: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e conseguentemente:

1. **Di approvare** il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, composto di n. 59 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
3. **Di dare atto** che il regolamento di cui al punto 1) trova applicazione dal 1° gennaio 2018.
4. **Sono abrogate** tutte le norme regolamentari precedentemente adottati dall'Amministrazione Comunale e i relativi atti emanati incompatibili con il presente regolamento.

A questo punto, stante l'urgenza a provvedere, Il Presidente propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

La votazione segue a scrutinio palese, per alzata di mano, dando il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 7 – Votanti n.7 - Favorevoli n.7 – Contrari n.0 - Astenuti n.0

Per quanto sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della superiore votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Esauriti gli argomenti in trattazione il Presidente chiude i lavori consiliari alle ore 20.20.

IL PRESIDENTE
(Avv. Liborio Gaziano)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Dott.ssa Giovanna Iacono)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Roberta Marotta)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del servizio di pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi;

attesta

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3 dicembre 1991, n.44 e ss. mm. ii. è stata pubblicata nel sito istituzionale www.comunesantaelisabetta.it, giusta legge n.69/2009, giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1 L.R. 44/91 e ss.mm.ii.) e che durante la pubblicazione non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio di pubblicazione atti e provvedimenti amministrativi;

attesta

che la presente deliberazione, in applicazione della l.r. 3 dicembre 1991, n.44 e ss. mm. ii., essendo stata pubblicata nel sito istituzionale www.comunesantaelisabetta.it, giusta legge n.69/2009, per quindici giorni consecutivi dal _____, come previsto dall'art.11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

è divenuta esecutiva il giorno 15/02/2018

avendone dichiarato l'immediata esecutività il medesimo organo deliberante.

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio

Dalla Residenza Municipale, li 15/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Santa Elisabetta, li

Il Segretario Comunale/Il Funzionario incaricato



COMUNE DI SANTA ELISABETTA

(Prov. Di Agrigento)

Settore amministrativo
Ufficio Segreteria

Inserita nella deliberazione consiliare
n. _____ del _____

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO – n. 34 del 07-12-17
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO IN ORDINE A:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Il sottoscritto Albanese Salvatore, Responsabile dell'Ufficio di Segreteria – Affari Generali, legittimato per legge, propone, l'adozione del provvedimento deliberativo di cui in oggetto, per le seguenti considerazioni:

Richiamato l'art. 63 del D.Lgs n. 446 dd. 15.12.1997, così come modificato dalla Legge del 01.08.2002 n. 166 art. 10, con il quale è stata data facoltà ai comuni di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può anche essere previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997/ e s.m, che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni.

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione di un Regolamento comunale allo scopo di definire le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'atto di concessione e l'istituzione e la disciplina del canone di concessione.

Visto l'allegato testo del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che si compone di nr. 59 articoli che si propone per l'approvazione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto tale schema meritevole di approvazione.

Dato atto che l'art. 53, comma 16, del L n. 388 di data 23.08.2000 stabilisce che i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali siano approvati dal Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e abbiano effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Accertato che tale termine di legge viene rispettato.

Vista la L.R. 15/03/1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 08/06/1990, n. 142, come recepita con L.R. 11/12/1991 n. 48;

Vista la L.R. 23/12/2000, n.30 recante: " Norme sull'ordinamento degli Enti Locali"

Visto il Decreto Legislativo n.° 267 del 18/08/2000 ed in particolare l'articolo 3, comma 2

PROPONE

1. **Di approvare**, per le ragioni esposte in premessa, il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, composto di n. 59 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
2. **Di dare atto** che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio comunale.
3. **Di dare atto**, per i motivi meglio espressi in premessa, che il regolamento di cui al punto 1) trova applicazione dal 1° gennaio 2018.
4. **Sono abrogate** tutte le norme regolamentari precedentemente adottati dall'Amministrazione Comunale e i relativi atti emanati incompatibili con il presente regolamento.
5. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, C. 2 della L.R. 03.12.1991, n.44.


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta



Il PROPONENTE

Il Responsabile del servizio
(Salvatore Albanese)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta



Il Responsabile del servizio Finanziario
(Dott. Salvatore Alesci)



COMUNE DI SANTA ELISABETTA

(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.22/2017 del 07/12/2017

In data odierna la sottoscritta Dott.ssa Fontana Margherita Revisore unico dei Conti del Comune di Santa Elisabetta, nominata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 30/12/2016, esprime

Parere su proposta di deliberazione n. 34 del 07.12.2017 per il Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Esaminata la proposta di deliberazione n. 34 del 07.12.2017 per il Consiglio Comunale "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", predisposta e presentata, dal Responsabile del Servizio affari generali Albanese Salvatore per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;

- Visto l'art. 239 comma 1 lett. b del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi in data 07.12.2017, rispettivamente dal responsabile del servizio affari generali e dal responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso

PRENDE ATTO

dei contenuti della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

ed esprime parere favorevole.

L.C.S.

Il Revisori unico dei Conti

Dott.ssa Margherita Fontana


Firmato da:
Margherita Fontana
Motivo:

PROT 816 h

del 11-12-17

Data: 09/12/2017 22:52:21

COMUNE DI SANTA ELISABETTA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE.**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 5 DEL 15/02/2018

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ONLINE DELL'ENTE
DAL 21/02/2018 AL 23/03/2018 REPERTORIO N. 144

S O M M A R I O

ARTICOLO	OGGETTO
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	
1	Oggetto del regolamento
2	Beni appartenenti al demanio comunale
3	Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale
4	Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo
5	Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio
6	Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali
7	Occupazioni escluse dal presente regolamento
TITOLO II - SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE	
8	Richiesta occupazione
9	Ufficio comunale competente
10	Istruttoria della richiesta
11	Contenuto e rilascio della concessione – Deposizione cauzionale
12	Concessione
13	Disciplinare
14	Titolarità della concessione
15	Rinnovo e disdetta della concessione
16	Obblighi del concessionario
17	Modifica, sospensione e revoca della concessione
18	Decadenza ed estinzione della concessione
19	Limiti ed occupazione
20	Uso dell'area concessa
21	Occupazioni abusive
TITOLO III - DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE	
22	Istituzione ed oggetto del canone di concessione
23	Occupazioni permanenti e temporanee
24	Classificazione delle strade
25	Tariffe per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
26	Tariffa per le occupazioni permanenti
27	Tariffe per le occupazioni temporanee
28	Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee
29	Determinazione della superficie soggetta al canone
30	Passi carrabili
31	Autovetture adibite al trasporto pubblico
32	Occupazioni con impianti a rete
33	Trasferimento dagli impianti a rete
34	Distributori di carburanti
35	Pagamento del canone
36	Agevolazioni
37	Esenzioni

ARTICOLO	TITOLO IV -ACCERTAMENTO RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO
38	Accertamento
39	Versamento per occupazioni permanenti
40	Versamento per occupazioni temporanee
41	Norme comuni per il versamento
42	Riscossione coattiva
43	Rimborsi
44	Occupazioni abusive
45	Sanzioni
46	Ritardati od omessi versamenti
47	Irrogazione immediata delle sanzioni
48	Altre violazioni
49	Procedimento di irrogazione delle sanzioni
50	Ravvedimento
51	Accertamento con adesione - Contenzioso
52	Concessioni in atto
53	Riaccertamento delle occupazioni
	TITOLO V – NORME FINALI
54	Norme abrogate
55	Pubblicità del Regolamento e degli atti
56	Organi competenti – Vigilanza
57	Entrata in vigore
58	Casi non previsti dal presente regolamento
59	Rinvio dinamico

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sotto suolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'Utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuta la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Art. 2 Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale:
 - a) le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
 - b) i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati.

Art. 3 Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

Art. 4 Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei *bow-windows* e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.

Art. 5 Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Art. 6
Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

Art. 7
Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

La concessione

Art. 8
Richiesta occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione .

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto,
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso della area,
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- g) La sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita da regolamento di Polizia Urbana (o, se non prevista da tale regolamento, non superiore a 55 minuti) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Art. 9

Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 8 deve essere presentata all'ufficio Tributi comunale.

Art. 10

Istruttoria della richiesta

1. Sulla domanda di occupazione il funzionario responsabile del canone intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia, che dovranno pronunciarsi entro il termine massimo di 15 giorni.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

3. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

Art. 11

Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.8;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie
 - Dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta dell'ufficio tecnico comunale, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nullaosta dell'ufficio tecnico comunale.
9. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate, senza pregiudizio dei diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
10. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 12

Concessione

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche non potranno aver luogo

se non dietro concessione del responsabile, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà precedersi alla occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno, il responsabile del servizio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il responsabile del servizio potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

Art. 13 Disciplinare

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
2. Osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
3. Copia del disciplinare di concessione o del contratto, a cura del funzionario competente al rilascio o stipulazione, dovrà essere trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione del canone nonché all'ufficio di polizia Municipale per i controlli di competenza.
4. Il disciplinare di concessione o il contratto devono essere tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

Art. 14
Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la sub concessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di sub ingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 15
Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Art. 16
Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione; b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - b) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 11;

c) di versare il canone alle scadenze fissate.

Art. 17

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

4. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.

5. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 18

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 14, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) La sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 19 **Limiti delle occupazioni**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita qualora l'ingombro non è di pregiudizio al passaggio pedonale nel tratto interessato. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art. 20 **Uso dell'area concessa**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Art. 21
Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione,le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 45 in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

TITOLO III
DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

Art. 22
Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "A" del regolamento medesimo.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 23

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

Art. 24

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in tre categorie,
2. Le occupazioni all'interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

Art. 25

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite dall'organo competente / Giunta Comunale in concomitanza all'approvazione del Bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Art. 26

Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

Art. 27

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadri o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Art. 28

Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono per oltre quindici giorni ovvero per oltre un mese sono ridotte, rispettivamente, del venti per cento e del cinquanta per cento. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.
3. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del venti per cento.
4. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

Art. 29

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. - Le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del dieci per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 30

Passi carrabili

- 1 - Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
 - a) per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "Convenzionale";
 - b) per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.
3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per la occupazione di cui alla lettera b) del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

Art. 31

Autovetture adibite al trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 32

Occupazioni con impianti a rete

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata dalla Giunta Comunale per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione ridotta del 50 per cento.

Art. 33

Trasferimento dagli impianti a rete

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 32 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

Art. 34

Distributori di carburanti

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale - di cui all'art. 30 del presente regolamento per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. Se il distributore è posto su area non pubblica e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.

3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Art. 35

Pagamento del canone

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.

2. Se il canone annuale supera l'importo di € 500,00, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.

4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

5. In caso di ritardo nel pagamento del canone odì sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

Art. 36

Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone, deliberate con i criteri e le modalità della giunta comunale , sono ridotte:
 - a) del 20 per cento, nel caso di occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - b) del 20 per cento, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
 - c) del 30 per cento, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
 - d) del 30 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - e) del 50% nel caso di occupazione relativa ai passi carrabili.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. La tariffa ordinaria è ridotta al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dai Comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, di fatto, non utilizzati.

Art. 37 Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive;
 - c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
 - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - e) le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
 - f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
 - i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
 - l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
 - m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

- o) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- q) le occupazioni di aree cimiteriali;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- s) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap, a seguito di richiesta scritta degli interessati.

TITOLO IV ACCERTAMENTO RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Capo I Accertamento - Riscossione

Art. 38 Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.

Art. 39 Versamento per occupazioni permanenti

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 Dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 30 Gennaio.

2. Le variazioni nella occupazione, in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Art. 40 Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 35 comma 1° o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

2. Per le occupazioni "ricorrenti", il versamento può essere effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare; tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell'interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 30 %. Su richiesta, nella convenzione può prevedersi anche il versamento del canone in rate quadrimestrali, con le modalità del comma 4 del successivo art. 41.

Art. 41
Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato "COMUNE DI SANTA ELISABETTA VERSAMENTO CANONE (ANNUALE o TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento a zero per difetto se la frazione non è superiore a 0,50, a 1 per eccesso se è superiore.
2. Al versamento si può altresì provvedere con le altre modalità di pagamento previste in materia di riscossione di entrate.
3. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
4. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l'ammontare del canone sia superiore € 500,00
La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 10 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione.
5. Non si effettua il versamento del canone per occupazione permanente o temporanea qualora questo sia di ammontare non superiore a € 9,99.

Art. 42
Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 o mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del Decreto Presidente Repubblica 28 gennaio 1988. n.43.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 43
Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario responsabile. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni previste nel Regolamento sulle Entrate Comunali.

Art. 44
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza il prescritto titolo o difformi da esso o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo, in aggiunta al pagamento del canone dovuto.

2. In caso di occupazione abusiva il responsabile del servizio previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti abusivi un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Resta comunque a carico dell'occupante abusivo ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

4. Per la cessazione dell'occupazione abusiva, limitatamente ai beni demaniali, il comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice civile.

Art. 45
Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale, equiparate a quelle concesse, è applicata una sanzione pecuniaria amministrativa dal 100% al 200% del canone dovuto, con un minimo previsto dalle vigenti disposizioni in materia

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le stesse sono punite con le sanzioni previste dal predetto Codice.

Art. 46
Ritardati od omessi versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti del canone risultante dalla concessione, è soggetto a sanzione pecuniaria amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio diverso da quello competente ed è ridotta del 50% se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla scadenza.

4. Sulle somme non versate sono dovuti inoltre gli interessi moratori nella misura prevista dai Regolamenti Comunali vigenti .

Art. 47

Irrogazione immediata delle sanzioni

1 . In deroga alle previsioni dell'articolo 49, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa la definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 48

Altre violazioni

1. Le violazioni delle norme regolamentari e delle prescrizioni fatte in sede di rilascio della concessione o della autorizzazione, non incidenti sulla determinazione del canone, sono punite con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da € 50,00 a € 250,00. Si applicano le norme di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981 , n. 689.

Art. 49

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate e della loro entità.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato può definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione, contestualmente al canone dovuto.

4. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 e l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

5. Trova applicazione l'art. 51 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Art. 50

Ravvedimento

1 . La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un ottavo del minimo (3,75 % della sanzione prevista dal comma 1 del precedente art. 46) nei casi di mancato pagamento del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) se la dichiarazione di occupazione viene prodotta entro trenta giorni dall'inizio dell'occupazione, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo (12,5 %) della sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 45 con un minimo previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

c) ad un sesto del minimo nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del canone, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi

dall'omissione o dall'errore;

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del canone o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura prevista dal vigente Regolamento.

Art. 51

Accertamento con adesione - Contenzioso

1. Quale elemento deflattivo del contenzioso è introdotto per l'accertamento della COSAP l'istituto dell'accertamento con adesione del contributo, secondo le disposizioni previste dal Titolo Secondo del Regolamento delle Entrate Comunali.

2. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

3. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 52

Concessioni in atto

1. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita dal presente Regolamento.

Art. 53

Riaccertamento delle occupazioni

1. Al fine di dare corretta e completa applicazione alle norme del presente regolamento, il responsabile dell'ufficio, sulla scorta degli atti in suo possesso e delle eventuali necessarie integrazioni d'ufficio, darà corso alla revisione di tutte le concessioni.

2. La revisione di cui al comma 1 si concluderà con un provvedimento di liquidazione da notificare all'interessato entro il mese di ottobre e troverà applicazione, per i versamenti dovuti, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 54

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 55

Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi

momento.

Art. 56
Organi competenti - Vigilanza

1. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando al funzionario responsabile del Comune, le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'ufficio tributi trasmette copia degli atti di concessione deliberati non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Art. 57
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
2. Il Comando della Polizia Municipale, il Dirigente dell'Ufficio tecnico ed il Funzionario responsabile del servizio tributi - cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario comunale - sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

Art. 58
Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 59
Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

1. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
(che danno luogo alla applicazione del canone di concessione)

OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO:

- aree mercatali
- arredo urbano in genere
- banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali - cartellonistica pubblicitaria stradale
- chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
- dehors
- dissuasori stradali
- distributori di carburanti
- distributori di tabacchi e simili
- edicole
- esposizione di merce all'esterno di negozi
- fioriere e simili
- mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
- ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
- passi carrai
- ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
- spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
- spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
- spazi riservati al parcheggio privato
- spettacoli viaggianti circensi

Occupazione del **SOPRASSUOLO:**

- cavidotti, elettrodotti e simili
- impianti a fune per trasporto merci o persone
- insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
- tende solari e simili

Occupazioni del **SOTTOSUOLO**

- cavidotti interrati
- cisterne e serbatoi interrati in genere
- condotte e tubazioni interrate
- cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili